

## CAPITOLO SECONDO

### LA SOCIETA DI VITA COMUNE SENZA VOTI

#### a) *I dati cronologici*

A distanza di soli due anni dall'approvazione della pia unione della Santa Croce, considerato lo sviluppo ormai raggiunto dall'Opera (che contava già un centinaio di membri con almeno 5 centri tra cui: Madrid, Barcellona, Valenza, ecc.) e l'appoggio di alcuni vescovi spagnoli, mons. Eijo y Garay chiese (22.6.1943) il *nulla osta* alla S. C. dei Religiosi per erigere la «Società sacerdotale della Santa Croce» in società di vita comune senza voti pubblici. Questa misura avrebbe permesso all'istituto - così nella dichiarazione dell'Ordinario - di rafforzare la propria struttura giuridica in vista di un maggiore sviluppo. Unito alla richiesta del *nulla osta* c'era un abbozzo del regime dell'istituto che si intendeva erigere, riservando a un altro momento l'elaborazione completa delle costituzioni. L'abbozzo di regime era stato preparato da Escrivá (non si sa ancora chi siano stati i suoi collaboratori), il quale - a seguito delle mutate condizioni politiche della Spagna e della necessità di un riordinamento delle strutture ecclesiastiche (e, quindi, anche della prelatura *nullius* palatina) (43) - l'11.2.1942 aveva ricevuto da mons. Eijo y Garay la collazione canonica della carica di rettore del Patronato di s. Isabella, venendo di conseguenza incardinato nella diocesi di Madrid-Alcala (cf. doc. n° 8 in appendice).

---

(43) Una prima *Conventio* tra la S. Sede e la Spagna venne firmata nel 1941 (testo pubblicato in AAS 33 [1941] 480-1), mentre, a seguito di contatti privati, i luoghi dell'antica giurisdizione palatina erano stati sottoposti alla giurisdizione dell'arcidiocesi di Madrid-Alcala (cf. QUERO, *o. c.*, p. 339). Il Concordato del 1953 tra S. Sede e Spagna non riprese la prelatura *nullius* palatina, lasciando, quindi, che tutto rientrasse nella giurisdizione ordinaria. (Testo del Concordato in AAS 45 [1953] 625-56).

Come sua prassi, la S. C. dei Religiosi chiese maggiori informazioni (4.8.1943) sulla vita del fondatore, se ci fossero stati eventi straordinari alle origini dell'istituto, ecc. e, in particolare, circa una associazione denominata «*Opus Dei*» (divisa in due rami: maschile e femminile), unita alla società clericale che si intendeva erigere.

Chiarito quanto si doveva chiarire e ottenuto il *nulla osta* del S. Ufficio (29.9.1943), la S. C. dei Religiosi a sua volta concesse il proprio (44) (11.10.1943) per l'erezione della «Società sacerdotale della Santa Croce» in società clericale di vita comune senza voti pubblici, fissando le modalità per l'incorporazione dei membri all'istituto: colui che doveva fungere da superiore avrebbe emesso la «fedeltà» perpetua (v. *infra* per i particolari su questa forma d'impegno) nelle mani dell'Ordinario o di un suo delegato, e i membri del consiglio dell'istituto dinanzi alloro superiore o presidente (che nell'*Opus Dei* aveva già semplicemente il titolo di «Padre»). A sua volta, l'Ordinario di Madrid-Alcala firmò (8.12.1943) il formale decreto di erezione della Società a norma del tit. XVII, 1. II, c. 673 del CIC<sup>1</sup> (cf. doc. n° 12 in appendice). Di conseguenza, l'*Opus Dei* riceveva un tipo di struttura ben nota nel diritto canonico, ed Escrivá veniva incorporato all'istituto come primo superiore generale o «Padre».

Questi i dati che stanno alla base della Società sacerdotale della Santa Croce come società di vita comune. Prima, però, di esaminarne la fisionomia, e quella dell'associazione denominata «*Opus Dei*» che le era unita, e prima di vagliare che cosa realmente è stato approvato nel decreto di erezione del 1943 (cf. doc. n° 12 in appendice), conviene fare alcune osservazioni.

---

(44) Il valore giuridico di questo *nulla osta* da parte della Santa Sede è spesso frainteso da parecchi membri dell'*Opus Dei*, i quali o lo enfatizzano o addirittura lo considerano come «la prima approvazione pontificia». Cf. GONDRAND, *o. c.*, p. 181, che però dà l'esatta dimensione del *nulla osta* a pag. 189 e 191; BERNAL, *o. c.*, p. 92; D. LE TOURNEAU, *L'«Opus Dei». Son histoire, sa spiritualité, sa nature juridique*, in *Esprit et vie* 93 (1983) n° 42, 561-9; n° 43, 577-88; n° 44, 593-9, in particolare p. 593; e ancora, dello stesso D. LE TOURNEAU, *L'Opus Dei*, Parigi 1984, p. 58. È un *cliché* che si ripete erroneamente. Del resto, il pontificio decreto di lode del 1947 dice chiaramente che quella del 1947 è la prima approvazione pontificia concessa all'istituto (cf. doc. n° 27 in appendice). Ulteriori particolari sul valore del *nulla osta* in: J. TORRES, *Approvazione delle religioni*, in *DIP* 1 (1974) 772; ID., *Documenti pontifici di approvazione*, ivi 3 (1976) 774-5.

## *b) Note chiarificatrici*

- La prima riguarda la scelta fatta da Escrivá che - lasciata la semplice pia associazione - chiede una struttura più stabile per la sua Opera. Teoricamente, avrebbe potuto lasciarla indistinta, come semplice pia associazione, o avrebbe potuto - valorizzando, quindi, il ruolo dei laici - costituire questa stessa pia unione in società di vita comune laicale; o ancora - sempre conservando il carattere laicale - costituire una società di vita comune laicale, cui aggregare l'*Opus Dei* come associazione di operatori; in altre parole, dei laici che avrebbero guidato altri laici. Egli aveva, però, deciso di introdurre dei sacerdoti (v. *infra* per le motivazioni); di conseguenza, la «Pia Società della Santa Croce» diventava « Società sacerdotale della Santa Croce », e sorgeva il problema della loro incardinazione o del titolo della loro ordinazione (45). Scartata la possibilità di servirsi di sacerdoti secolari come assistenti dell'Opera (v. *infra*), e poiché la struttura della pia unione non permetteva giuridicamente di avere sacerdoti propri (che necessariamente sarebbero rimasti incardinati in qualche diocesi, accolti da vescovi benevoli), era inevitabile avviarsi verso una struttura giuridica che ne permettesse l'incardinazione. Ecco, quindi, uno dei motivi per cui l'Opera di Escrivá non resta al semplice livello di pia unione.

- La seconda osservazione riguarda la scelta fatta da Escrivá, che si indirizza decisamente verso la società di vita comune senza voti pubblici. Teoricamente, dopo l'approvazione come pia unione, egli avrebbe potuto indirizzarsi anche verso la congregazione religiosa. Infatti, entrambe le strutture, sia la società di vita comune sia la congregazione religiosa, garantiscono la possibilità di avere sacerdoti propri, incardinati nell'istituto. Si ricorderà, però, che il fine della nuova istituzione esige una discrezione che sarebbe stata normalmente impossibile nella congregazione religiosa (46). In quel mo

---

(45) La questione del «titolo d'ordinazione» viene accennata da GONDRAND, *o. c.*, p. 179. Per ulteriori particolari su questo argomento, cf. la voce «Titolo di ordinazione», in corso di pubblicazione nel *DIP*, vol. VIII.

(46) Forse l'unico istituto riconosciuto ancor oggi come congregazione religiosa e con un certo carattere di «segretezza» è quello delle «Vergini di Gesù e di Maria», fondato nel 1844 a Saint-Maur (dioc. di Saint-Claude, Francia) dal sac. Joseph Brun (+ 1851). L'istituto si compone di suore interne, che vivono in comunità come tutte le religiose; e di suore esterne, che sono la maggior parte e vivono i voti religiosi nel

mento, la società di vita comune, più elastica nella sua struttura, era la più confacente all'Opera di Escrivá. In altre parole, il fine portava subito a evitare le forme canoniche della vita religiosa (stretta vita comune canonica, abito distintivo, ecc.). Questa preoccupazione è presente nel breve sommario del regime dell'istituto, ove si dice testualmente che i membri della Società sacerdotale della Santa Croce non intendono portare i segni esteriori della vita religiosa, pur «emulandone la perfezione» (cf. doc. n° 10 in appendice, art. 6). L'alveo in cui si muove il pensiero dell'istituzione, quindi, in questo momento è l'adesione - per così dire - al modello teologico della vita religiosa per ciò che essa rappresenta in quanto ad ascesi, a pratiche di pietà, a povertà, comunitarietà di vita, ecc., ma non alla sua configurazione giuridica esteriore.

- Il terzo punto che merita di essere sottolineato è che ora Escrivá chiede l'erezione di una società di vita comune clericale, quindi maschile. Questo mutamento di prospettiva - si poteva, infatti, erigere anche una società di vita comune laicale - investe tanti aspetti che è il caso di esaminare accuratamente.

La decisione di erigere una società clericale non è quella che ci si sarebbe potuto aspettare. Di fatto, nel 1941 venne approvata una pia unione laicale, composta di uomini (e donne). Era questa che, teoricamente, si sarebbe dovuta incamminare o verso la congregazione religiosa o verso la società di vita comune senza voti.

Perché Escrivá chiese un'approvazione come società clericale? Che cosa lo spinse verso il sacerdozio? I documenti finora noti non dicono nulla di preciso al riguardo, ma da altre fonti (47) risulta che Escrivá non era soddisfatto della collaborazione che alcuni sacerdoti prestavano ai suoi seguaci: «non avevano lo spirito dell'Opera». Questa constatazione non è unicamente di Escrivá, perché la si ritrova

---

mondo. È a riguardo di queste religiose che l'istituto mantiene un rigido riserbo. Tutte, comunque, sono membri a pieno titolo dell'istituto, che viene, del resto, regolarmente segnalato dall'*Annuario pontificio* nell'elenco degli istituti femminili. (Cf., ad es., l'edizione del 1985, p. 1.435). Per maggiori particolari su questa congregazione, cf. la voce «Vergini di Gesù e di Maria» nel *DIP*, in corso di pubblicazione.

(47) Il bisogno di preti che avessero «lo spirito» dell'*Opus Dei* è indicato da GONDRAND, *o. c.*, p. 179. PRADA, *o. c.*, p. 232, scrive che alcuni di quei buoni sacerdoti che avevano aiutato Escrivá nei primi tempi, in realtà risultarono essere la sua «corona de espinas», perché non avevano il suo spirito.

in tanti altri fondatori (48). Una conferma di tale tendenza a formare tutti i membri in proprio è data dall'abbozzo di regime, il quale prescrive che non si accettino nella Società né sacerdoti secolari, né alunni dei seminari, né religiosi e neppure coloro che furono novizi o semplicemente postulanti in qualche istituto religioso, e determina che tutti i membri sacerdoti devono essere stati prima membri dell'*Opus Dei*, cioè dell'associazione laicale unita alla Società sacerdotale della Santa Croce. L'*Opus Dei* viene, quindi, considerato come un vivaio di vocazioni per la Società sacerdotale.

Più chiaramente ancora, i documenti sembrano confermare che la sola società laicale non bastava per raggiungere il fine che Escrivá si era prefisso, ed era necessario che i laici fossero assistiti spiritualmente e guidati nel loro apostolato da sacerdoti. L'associazione laicale dei cooperatori o *Opus Dei* sarebbe stata la forma propria di azione della Società sacerdotale della Santa Croce (quasi la sua *longa manus*), che, mediante essa, avrebbe sviluppato la sua attività apostolica raggiungendo posizioni e luoghi inaccessibili ai sacerdoti.

C'è, quindi, alla base, una visione ancora clericale: sono i sacerdoti che devono spingere, animare e dirigere i laici nel compimento dei loro doveri cristiani e professionali. In fondo, si tratta di una mentalità tradizionale nella Chiesa e di cui si può trovare conferma in una sentenza del *Cammino* (quindi, già alcuni anni prima del 1943), in cui Escrivá sostiene il predominio sacerdotale e il costante ruolo dei laici come «discepoli» (49).

La conseguenza immediata di questa richiesta di approvare un istituto clericale è l'esclusione del ramo femminile, che poteva essere presente nell'approvazione del 1941. Ciò pone subito la questione se l'esclusione di questo ramo sarebbe stata duratura o se Escrivá avrebbe cercato in qualche modo di reintegrarlo nell'Opera, tornando, quindi, all'idea contenuta nella prima approvazione.

Considerando più attentamente questo passaggio a istituto clericale, c'è un altro aspetto che merita di essere sottolineato.

---

(48) Ad es., anche don Giacomo Alberione, fondatore della Pia Società San Paolo e di altri istituti religiosi, giustificando l'allontanamento del suo primo collaboratore don Rosa, parlerà di educatori che non avevano «lo spirito paolino...»: cf. G. ROCCA, *La formazione della Pia Società San Paolo (1914-1927). Appunti e documenti per una storia*, in *Claretianum* 21-22 (1981-82) 499, nota 50.

(49) Ecco il testo: «61. Quando un laico si erige a maestro di morale, sbaglia spesso; i laici possono essere soltanto discepoli» (*Cammino*, Milano 1980<sup>16</sup>, p. 39).

Chiedendo l'approvazione della sua Opera come istituto clericale, Escrivá è costretto a distaccarne il ramo femminile. Curiosamente, però, egli non fa passare l'intero ramo maschile della precedente pia unione nella «Società sacerdotale della Santa Croce», per cui ora - in base alla documentazione - si hanno due gruppi di laici: uno di essi fa parte della Società sacerdotale della Santa Croce, l'altro dell'*Opus Dei*.

Per quale motivo Escrivá ha adottato questa distinzione? Una prima risposta potrebbe essere che i membri laici della Società sacerdotale della Santa Croce erano virtualmente incamminati verso il sacerdozio, e quindi era giusto separarli da coloro che intendevano restare laici. Tuttavia, ciò è esatto solo in parte, in quanto, secondo le stesse dichiarazioni dell'istituto, i sacerdoti dovevano costituire solo l'1 % o il 2% di tutti i membri, cioè il numero necessario per assistere i laici e dirigere le opere. In altre parole: se di fatto nella Società sacerdotale della Santa Croce i membri potevano essere tutti sacerdoti, di diritto in essa, intesa come società di vita comune senza voti pubblici, i laici potevano essere numerosi, come in qualsiasi altro istituto clericale.

Il vero motivo di distinzione sta nel diverso grado d'impegno: i membri della Società sacerdotale della Santa Croce vivono insieme - «in famiglia», come si dice nell'istituzione -, mentre quelli dell'*Opus Dei* no. C'è, quindi, già un primo elemento di diversificazione di classi all'interno dell'Opera, che sarà portato a maggiori sviluppi nel 1950, con l'approvazione definitiva delle costituzioni come istituto secolare (v. *infra*).

Il termine *Opus Dei* - in senso specifico - viene ora ristretto, almeno giuridicamente, a indicare una parte (50) dell'Opera di Escrivá, esattamente quella che si costituisce in maniera abbastanza analoga ai vari tipi di operatori (o altrimenti detti) presenti accanto a molti istituti religiosi e società di vita comune. In altre parole,

---

(50) È, quindi, esatto ARTIGUES, *o. c.*, pp. 67-8, quando scrive: «Es lícito pensar que todavía hacia 1944-1945, el *Opus Dei* se componfa de dos ramas distintas: la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, la totalidad de cuyos miembros, llegados de horizontes profesionales diferentes, habían recibido el sacerdocio; y el *Opus Dei* propiamente dicho, formado unicamente por laicos».

l'*Opus Dei* è ora una semplice associazione di operatori, l'istituto approvato essendo la Società sacerdotale della Santa Croce (51).

- La società di vita comune, presentata da Escrivá, differiva comunque dalle società di vita comune che la S. C. dei Religiosi era solita approvare. Infatti tutte, fino a quel momento, avevano uno scopo: l'insegnamento, la cura dei malati, l'apostolato missionario, ecc., e lo svolgevano normalmente in case dell'istituto.

La Società sacerdotale della Santa Croce era costituita diversamente. Se per i sacerdoti sono previsti compiti sacerdotali (direzione spirituale, in particolar modo degli intellettuali; case di esercizi spirituali, ecc.), per i laici membri della Società sacerdotale della Santa Croce è detto esplicitamente che essi possono svolgere attività professionali, quindi secolari, «alle quali l'istituto non intende rinunciare» (cf. doc. n° 10 in appendice, art. 3). Per questi laici, pertanto, il tipo di vita è diverso da quello previsto nelle società di vita comune, nelle quali essi svolgono il comune apostolato dell'istituto. Il p. Arcadio Larraona (52) l'avvertì immediatamente, nel voto redatto nel 1943 a favore della concessione del *nulla osta* alla Società sacerdotale della Santa Croce come società di vita comune senza voti pubblici. Si era di fronte - com'egli scrive - a un altro esempio di quelle nuove istituzioni che chiedevano una sanzione canonica che permettesse loro di lavorare in seno alla Chiesa (53).

---

(51) PRADA (*o. c.*, p. 233 s.) non è preciso. Oltre a non indicare che la Società sacerdotale della Santa Croce è approvata nel 1943 come società di vita comune senza voti pubblici, egli scrive che «dicha Sociedad [la Società sacerdotale della Santa Croce] formaría parte integrante e inseparable del *Opus Dei* ». In realtà, è l'*Opus Dei* (associazione di operatori) che viene *giuridicamente* agganciato alla Società sacerdotale della Santa Croce. Anche D. LE TOURNEAU, *L'Opus Dei*, Parigi 1984, p. 58, non è esatto quando scrive: «...le *nihil obstat* du Saint-Siège, qui permet d'ériger canoniquement l'*Opus Dei* comme société de droit diocésain »: nel 1943, come risulta chiaramente, non venne approvato l'*Opus Dei*, ma la Società sacerdotale della Santa Croce.

(52) I rapporti dell'*Opus Dei* sia con il p. Larraona, CMF, sia in genere con i Clarettiani meriterebbero uno studio. Alcuni elementi, per quanto riguarda Larraona, in: B. FRISÓN, *Cardenal Larraona*, Madrid 1979, pp. 267-72. Giova comunque segnalare che, prima ancora che con il p. Larraona, l'*Opus Dei* a Roma venne in contatto con il p. Siervo Goyeneche, CMF, che era presidente della commissione per l'approvazione delle costituzioni presso la S. C. dei Religiosi e che fu di valido aiuto a Escrivá nella stesura delle costituzioni per il suo istituto. FRISÓN, *o. c.*, p. 268, scrive anzi che fu lo stesso Escrivá a chiedere (nel 1944) al p. Goyeneche di redigere le costituzioni per l'*Opus Dei*.

(53) Di queste nuove istituzioni che non trovavano una configurazione nel diritto

- Un altro punto da esaminare è come sia stato possibile erigere una società clericale, visto che, al momento in cui Escrivá chiese l'approvazione, l'istituzione contava un solo sacerdote, Escrivá stesso. È vero che altri sacerdoti lo aiutavano, ma essi non facevano parte dell'istituzione, la quale arriverà ad avere i primi tre sacerdoti solo nel 1944 (54), a distanza di vari mesi dall'approvazione diocesana.

A questo riguardo, un aiuto - probabilmente inatteso sia da Escrivá sia da mons. Eijo y Garay - venne proprio dal CIC<sup>1</sup>, o, più esattamente, dalle interpretazioni che i più accreditati giuristi del tempo - tra cui Larraona in grado eminente - davano alla questione della clericalità di un istituto (55).

Di fatto, lo schema di regime presentato nel 1943 parla di una società *praeferenter* clericale (cf. doc. n° 10 in appendice, art. 1). È chiaro che sia Escrivá sia mons. Eijo y Garay avevano presente che la Società sacerdotale della Santa Croce non poteva essere *praevalenter* clericale, e, del resto, Escrivá non la desiderava così.

I giuristi, però, sulla scia di Larraona, non esigevano che la maggioranza dei membri fosse di sacerdoti perché un istituto venisse considerato clericale: bastava che le cariche direttive restassero riservate ai sacerdoti e davano, quindi, una interpretazione restrittiva del «*plerique sodales*» del CIC<sup>1</sup>, c. 488, 4°. Era esattamente ciò che chiedeva Escrivá, e si comprende, perciò, come nelle costituzioni della approvata società di vita comune l'art. 2 affermasse esplicitamente che l'istituto era *praevalenter* clericale.

Il fatto che l'istituto contasse, in quel momento, un solo sacerdote, non era un problema. Si sapeva che c'erano già alcuni membri avviati al sacerdozio, e ciò bastava per porre il nuovo istituto in accordo con il CIC<sup>1</sup>.

---

allora vigente, aveva già parlato lo stesso Segretario della S. C. dei Religiosi, La Puma, in occasione del Congresso giuridico internazionale svoltosi a Roma nel 1934. Cf. la sua relazione: *Evoluzione del diritto dei religiosi da Pio IX a Pio XI*, in *Acta Congressus Juridici Internationalis*, IV, Roma 1937, pp. 193-203.

(54) I primi tre sacerdoti verranno ordinati a Madrid da mons. Eijo y Garay il 25.6.1944 e saranno: Alvaro del Portillo, José María Hernández de Garnica e José Luis Múzquiz (cf. BERNAL, *o. c.*, pp. 152 ss.).

(55) Una esposizione delle principali questioni su questo tema in: A. M. HERMANS - G. LESAGE, *Religioni clericali e laicali*, in *DIP* 7 (1983) 1639-47.



c) *La fisionomia della Società sacerdotale della Santa Croce e dell'«Opus Dei» nell'abbozzo di regime*

Da quanto fin qui detto, risulta chiaramente che Società sacerdotale della Santa Croce e *Opus Dei* sono due istituzioni nettamente distinte, ognuna con propria costituzione e propri statuti, come precisa l'abbozzo di regime dell'istituto (cf. doc. n° 10 in appendice). Esse si distinguono tra loro nel diverso tipo di regime, nella quantità e tipo di obblighi spirituali e ascetici, e nella incardinazione all'istituto.

- Anzitutto è diverso il regime della Società sacerdotale della Santa Croce, alla cui guida c'è un sacerdote, «*praeses*», che funge da presidente generale, mentre alla guida dell'*Opus Dei* c'è un «*praeses*», che non è detto coincidere - anche se può esserlo - con quello della Società sacerdotale della Santa Croce. Inoltre, non coincidono le classi di membri presenti nelle due istituzioni. Nella Società sacerdotale della Santa Croce tutti sono membri dell'istituto in senso stretto (anche se distinti tra loro in una divisione di classi fortemente accentuata), e non poteva essere diversamente nella prassi della S. C. dei Religiosi. Si distinguono i *sopranumerari*, cioè i semplici membri, che lavorano nelle opere dell'istituto; i *numerari*, cui sono riservati i compiti direttivi; e gli *eletti*, che godono di voce attiva nella elezione del «*praeses*» della Società. Pur essendo tutti membri dell'istituto, non tutti ne hanno gli stessi diritti, come si vede, e il passaggio da una classe all'altra non è legato ad anzianità di professione, ma alla discrezionalità del «Padre», che agisce in accordo con il suo Consiglio, imprimendo un carattere fortemente gerarchico e selettivo alla istituzione.

La distinzione tra i membri dell'*Opus Dei*, invece, è fatta secondo le diverse possibilità di gente che vive nel mondo. Vi sono gli *iscritti*, che si obbligano all'esame di coscienza e a mezz'ora di orazione mentale quotidiana; seguono i *sopranumerari*, che estendono a un'ora al giorno l'obbligo dell'orazione mentale; chiudono, infine, i *numerari*, che si impegnano a dirigere le opere dell'*Opus Dei*.

Anche se i termini sono quasi gli stessi, la realtà da loro sottesa, come si vede, è diversa.

- Per quanto riguarda gli impegni ascetici: nella Società sacerdotale della Santa Croce essi sono molto forti. Oltre l'obbligo della vita comune, ogni giorno sono prescritti: un'ora di preghiera mentale, la Messa, la comunione, la visita al SS. Sacramento, la lettura spiri

tuale, preghiere varie, il rosario intero di 15 poste, l'esame di coscienza. Vi sono poi esercizi settimanali (la confessione; qualche mortificazione corporale, ecc.), mensili (ritiro) e annuali (gli esercizi spirituali). Ogni settimana, inoltre, è previsto il cosiddetto «circolo breve», che gli stessi documenti assimilano al «capitolo delle colpe» in uso presso i religiosi (56).

Per i membri dell'*Opus Dei*, invece, gli impegni ascetici si riducono alla preghiera mentale (mezz'ora o un'ora) e non si parla di vita comune.

- Per quanto riguarda l'incorporazione: nella Società sacerdotale della Santa Croce, essa prevede un periodo di probazione di 18 mesi, una «oblazione» temporanea da rinnovarsi per 5 anni e la «fedeltà» che incorpora perpetuamente alla Società.

Per quanto concerne le dimissioni, sono gli stessi documenti che dicono di applicare, *congrua congruis referendo*, il diritto dei religiosi.

Per i membri dell'*Opus Dei*, invece, non si parla né di oblazione né di fedeltà.

#### *d) Il decreto di erezione*

Sulla scorta di tali premesse si comprende meglio il decreto del 1943, che erige la Società sacerdotale della Santa Croce in società di vita comune, ed è possibile valutare quali dei quattro fondamentali elementi (di cui si è parlato all'inizio) vi siano presenti e in quale misura.

È ancora identico il fine, come nel 1941; anzi, è più esplicito, perché si dice che l'istituto mira a far sì che la parte dirigente della società segua i principi cristiani, anche con l'accettazione della perfezione (= consigli) evangelica. Si precisa che questo fine non è unico; c'è già, quindi, un principio di allargamento rispetto al 1941, anche se non vengono precisati gli altri campi di lavoro.

Per quanto riguarda, invece, la struttura, il decreto rivela momenti d'incertezza quando indica con l'unico nome di *Opus Dei* la nuova istituzione; mentre è noto che in quel momento si trattava di erigere la Società sacerdotale della Santa Croce, da cui era ben distinto l'*Opus Dei*.

L'incertezza-confusione aumenta quando il decreto dice di erigere la Società sacerdotale della Santa Croce, già approvata *ut talem* nel

---

(56) Cf. G. GHISLAIN, *Capitolo delle colpe*, in *DIP* 2 (1975) 176-9.

1941. Ora, nel 1941 era stata approvata una semplice pia unione, senza nulla di clericale. Anzi, quella approvata nel 1941 è proprio la pia unione che ora, nel 1943, non ottiene l'approvazione come istituto e resta una semplice associazione aggregata alla Società sacerdotale della Santa Croce.

Giuridicamente, quindi, in questo momento è in primo piano l'elemento clericale: esso prevale, è responsabile di tutto, è l'istituto, o almeno la parte «principalissima» (cf. doc. n° 22 in appendice) (57).

Per quanto riguarda il riserbo-segreto, esso non compare nel decreto di approvazione del 1943, ma è presente nell'abbozzo di regime della Società sacerdotale della Santa Croce e, più ancora, in quello dell'*Opus Dei*. Per quanto concerne la Società sacerdotale della Santa Croce, si dice che, per meglio raggiungere il suo fine, essa appare all'esterno come una semplice società, sottoponendosi in tutto alle leggi che reggono la vita della società. Per quanto riguarda l'*Opus Dei*, invece, l'umiltà collettiva di cui i membri devono dar prova, vieta loro di stampare alcunché come proprio dell'Opera; proibisce qualsiasi distintivo o insegna per i soci, i quali sono espressamente invitati a non parlare con estranei dell'Opera, «quod, quippe supernaturale (58), tacitum esse debet et modestum » (cf. doc. n° 10 in appendice: *Opus Dei*, art. 12 § 3).

C'è, quindi, una fisionomia un po' particolare di una istituzione (la Società sacerdotale della Santa Croce) che deve essere nota al pubblico, ma che per agire si serve di un'altra istituzione (l'*Opus Dei*) con notevoli caratteri di «riserbo», proprio per facilitare il lavoro di penetrazione nella società.

---

(57) Cf. anche la nota n° 10.

(58) La soprannaturalità dell'*Opus Dei* è stata costantemente difesa dai suoi membri, e persino *L'Osservatore Romano* del 9-10.10.1978, p. 2, è arrivato a stampare, nell'articolo di L. TIRELLI, *Grandezza della vita quotidiana: «L'Opus Dei... nacque infatti per esplicita volontà di Dio il 2 ottobre 1928 a Madrid »*. La questione è stata spinta talmente avanti da affermare, da parte di membri dell'*Opus Dei*, che uno studio meramente «scientifico» dell'*Opus Dei* non avrebbe permesso di coglierne la esatta fisionomia. Per una confutazione di questa tesi - se non è possibile cogliere tale fisionomia da parte degli studiosi, non dovrebbe essere neppure possibile precisarla da parte di chi la propone - cf. recentemente; CASANOVA, *o. c.*, p. 244 e nota 2.

Il quadro che risulta dalla documentazione è, in sostanza, quello di una società di vita comune senza voti pubblici, fortemente religiosa nei suoi aspetti ascetico-spirituali, cui sono aggregati dei laici, l'*Opus Dei*, che però non fanno parte dell'istituto, ma ne sono semplici operatori.

Sotto l'aspetto storico-giuridico, quindi, il quadro non è più quello del 1941. Vi sono, pertanto, questioni meritevoli di attenzione, rese ancor più interessanti dalla evoluzione posteriore.